

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1972

Concessione di una indennità « una tantum » in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 8 luglio 1883, n. 1496, fu disposta la concessione di assegni vitalizi ai danneggiati politici del 1848-49. Detti assegni venivano concessi con decreto del Ministero dell'interno, a domanda degli interessati e sentito il parere di una speciale Commissione costituita da membri del Parlamento, funzionari e magistrati.

Con successiva legge 7 luglio 1901, n. 308, vennero riaperti i termini per la richiesta dei suindicati benefici, stabilendo che la concessione degli assegni in questione non potesse estendersi oltre i nipoti in linea retta dei danneggiati politici.

Il termine per tali provvidenze, nuovamente prorogate per altri 15 anni con legge 18 luglio 1911, n. 850, venne a scadere nell'agosto 1926 e, da quella data, cessò ogni possibilità di nuove concessioni, devoluzioni ed altri mutamenti nella titolarità del diritto e dell'assegno. Gli importi attuali degli assegni, a suo tempo concessi, si differenziano notevolmente gli uni dagli altri,

in quanto l'Amministrazione dell'interno, a domanda degli interessati, e sempre su parere della speciale Commissione, ha variamente provveduto all'adeguamento e, spesso, a successive rivalutazioni, tenendo conto soprattutto delle condizioni economiche dei titolari.

In seguito ad un parere del Consiglio di Stato la Commissione interparlamentare ha cessato la sua attività e, a decorrere dal 1° gennaio 1969, gli assegni in parola sono passati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Ora, mentre continuano a pervenire istanze da parte degli interessati tendenti a sollecitare nuove maggiorazioni, istanze che non possono trovare accoglimento per i motivi suesposti, sono state avanzate alcune riserve in sede parlamentare (interpellanza dell'onorevole Lucchesi n. 532 del 1966; intervento al Senato del Presidente della Commissione finanze e tesoro nella seduta del 30 gennaio 1969) in ordine alla opportunità di continuare a corrispondere gli assegni di che trattasi, tenuto conto che dopo oltre un

secolo dovrebbe ormai essersi esaurito lo scopo del risarcimento nei riguardi dei danneggiati dei moti del 1848-1849.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene opportuno addivenire alla definitiva soluzione della questione proponendo l'attribuzione, a favore dei discendenti dei danneggiati politici del Risorgimento, di una somma una volta tanto in luogo degli attuali assegni vitalizi, e, di conseguenza, stabilire l'abrogazione della legge 8 luglio 1883, numero 1496, e delle successive modificazioni.

Dopo una accurata istruttoria sul numero degli assegni attualmente in pagamento e sulla incidenza della spesa, è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale si dispone l'abrogazione della citata legge n. 1496 e l'attribuzione di una indennità *una tantum* il cui ammontare sarebbe pari a circa 30 annualità per gli assegni di minore importo ed a 15 annualità per gli assegni di importo maggiore.

Considerato che nell'intenzione del legislatore gli assegni in questione ebbero, più che carattere alimentare, il significato di un riconoscimento morale che, dopo oltre un secolo, possa tranquillamente presumersi di avere largamente compensato i cittadini vittime di qualche sopruso borbonico, si ritiene che il provvedimento possa trovare benevolo accoglimento anche da parte dei beneficiari (in massima parte di età avanzata), con una elargizione definitiva decorosa e soddisfacente se si tiene conto che, su circa 350 titolari, almeno ad un terzo di essi viene erogato un assegno di molto inferiore alle 1.000 (mille) lire mensili.

Alla copertura finanziaria dell'onere che deriverà al bilancio dello Stato dall'attuazione del provvedimento, valutato in lire 200.000.000, si provvederà, in concreto, utilizzando quote dell'accantonamento concernente: « Potenziamento del servizio geologico nazionale ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 8 luglio 1883, n. 1496, e le successive modificazioni, concernenti « assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e del 1849 delle provincie napoletane e siciliane », sono abrogate.

Art. 2.

Ai titolari delle assegnazioni vitalizie, di cui al precedente articolo 1, verrà corrisposta una indennità definitiva, per una sola volta, nelle seguenti misure:

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo fino a lire 10.000, lire 300.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 10.001 fino a lire 30 mila, lire 600.000;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 30.001 fino a lire 60 mila, lire 800.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 60.001 fino a lire 100 mila, lire 1.000.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 100.001 in poi, lire 1.500.000.

Art. 3.

Al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo 2 provvederanno le competenti Direzioni provinciali del tesoro mediante l'emissione di mandati diretti a favore degli aventi diritto, verso contemporanea chiusura delle relative partite in carico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.